

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1583

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata FITZGERALD NISSOLI

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di attività di promozione sociale svolte dagli enti del Terzo settore in favore delle comunità italiane all'estero

Presentata il 7 febbraio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La gratuità e l'impegno civico sono le direttrici fondanti della maggior parte delle realtà associative, che spesso integrano, se non, a volte, sostituiscono, l'intervento dello Stato in settori che non frequentemente sono all'ordine del giorno. In molteplici situazioni dalle realtà associative emergono eccellenze che perseguono statutariamente il bene collettivo indipendentemente da ogni profitto individuale.

Pur mantenendosi al di fuori delle logiche di mercato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato (ODV) o le associazioni di promozione sociale (APS) devono tuttavia trovare le risorse necessarie per la loro attività. A tale fine, un impianto normativo specifico provvede con efficacia ed efficienza a svolgere il ruolo di leva operativa del Terzo settore, con strumenti per la promozione delle attività di

utilità sociale svolte da enti senza scopo di lucro, introducendo un variegato sistema di benefici fiscali e di incentivi.

In particolare, il codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, di seguito denominato « codice », disciplina interamente la materia e prevede l'iscrizione degli enti del Terzo settore nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito denominato « Registro ».

L'articolo 4 del codice definisce gli enti del Terzo settore quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in

via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, non prevedendo espressamente il riconoscimento delle associazioni operanti fuori del territorio nazionale.

Purtroppo, tale circostanza esclude dai benefici fiscali le attività associative promosse in favore degli italiani all'estero, che sono veicolo di sviluppo economico del nostro Paese e promozione del nostro patrimonio culturale nel mondo. I cittadini italiani residenti all'estero hanno sempre corrisposto alla solidarietà e al legame con la terra madre, facendosi ambasciatori della nostra nazione nel mondo e dando vita a innumerevoli forme di associazionismo. Per oltre un secolo l'associazionismo italiano all'estero ha supplito sovente all'assenza dello Stato, assumendo, di volta in volta, il ruolo di aggregazione e di partecipazione, di promotore della nostra cultura e della nostra lingua, di mutuo soccorso e di ispiratore di opere sociali e di solidarietà di cui restano segni tangibili, come, ad esempio, gli ospedali italiani, oltre che di trasmissione di valori e di tradizioni.

I nuovi fenomeni migratori, che impattano sia sui Paesi di origine che su quelli di arrivo, devono essere interpretati come un'opportunità in quanto generano la definizione di nuove gerarchie professionali, la crescita costante della mobilità geografica e occupazionale e profondi cambiamenti sociali, di cui l'associazionismo deve tenere conto in quanto facilitatore dell'affermarsi di una nuova forma di cittadinanza alla quale ci spingono questi processi di globalizzazione, cioè la cittadinanza plurima o *citoyenneté plurielle*, come richiama il Consiglio d'Europa.

In questo quadro, il cittadino italiano residente all'estero, attraverso l'associazionismo, definisce la sua appartenenza culturale e assume la sua identità secondo le caratteristiche antropologiche della tradizione, come la memoria collettiva. La presenza della nostra rete associazionistica all'estero si è sviluppata attraverso decenni sull'asse del rapporto con le grandi asso-

ciazioni operanti in Italia e con la partecipazione della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero (FUSIE).

Pertanto, la presente proposta di legge vuole estendere alle associazioni rappresentative degli italiani all'estero i benefici previsti dal codice per le associazioni di livello nazionale in funzione del rispetto del fondamentale diritto di uguaglianza, stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto il beneficio accordato ai corpi intermedi rappresentativi di tali cittadini è da intendere come frutto, in ultima istanza, dai medesimi in ossequio al principio di sussidiarietà.

Vale la pena di rammentare che il codice e l'iscrizione al Registro consentono l'accesso a numerosi benefici, tra i quali, in particolare, di godere di erogazioni liberali da parte di persone fisiche e di imprese, deducibili ai fini fiscali, e di partecipare a specifici bandi di pubbliche amministrazioni per la fornitura di servizi sociali riservati agli enti stessi.

Resta inteso che l'estensione del diritto di iscrizione al Registro alle associazioni operanti per gli italiani all'estero non può prescindere dalla definizione di taluni requisiti di rappresentatività, stabiliti del nuovo comma 1-bis dell'articolo 47 del codice, necessari per identificare i soggetti più meritevoli, ossia la presenza con proprie articolazioni in almeno tre Paesi europei e due Paesi extraeuropei da almeno tre anni.

Ad eccezione dei vincoli di territorialità previsti dal citato articolo 47, le associazioni operanti per le comunità italiane emigrate dovranno corrispondere pienamente a tutti gli altri requisiti previsti per le associazioni nazionali operanti nel territorio italiano. In questo senso è necessario che i criteri per riconoscere le forme associative esistenti tra le comunità italiane nel mondo, oggi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, siano armonizzati con la legislazione vigente nel territorio nazionale in materia di Terzo settore. In tale modo si qualificano, così com'è avvenuto in Italia, le espressioni rappresentative di questi soggetti associativi in campo istituzionale e sociale.

In un periodo in cui i movimenti umani hanno raggiunto un'intensità mai conosciuta prima, dobbiamo pensare in « termini di rete » costituita da *cives* italiani, che, al di là dei confini, hanno pieno titolo a beneficiare dei vantaggi derivanti dalle

opportunità offerte dal codice. Con le modifiche al codice si propone, quindi, di salvaguardare il patrimonio associazionistico italiano nel mondo, frutto del lavoro instancabile di generazioni di emigrati, che avrà un ruolo decisivo anche in futuro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « ne è promosso lo sviluppo » sono inserite le seguenti: « in tutte le articolazioni territoriali della Repubblica e presso le comunità italiane all'estero, »;

b) all'articolo 47, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Possono essere iscritte nel Registro anche le associazioni di diritto italiano o straniero, aventi sede in Italia, che operano con finalità di promozione sociale e che sono presenti con proprie articolazioni in almeno tre Paesi europei e due Paesi extraeuropei da almeno tre anni »;

c) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , da realizzare sia nel territorio italiano sia tra le comunità italiane all'estero ».

